

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ACCESSORI TESSILI

Tra

Ratti S.p.A. Società Benefit, con sede legale in via Madonna 30 - 22070 Guanzate (Como) – Italia, C.F., P.IVA e iscrizione al registro delle Imprese di Como nr. 00808220131, ivi rappresentata dall'amministratore delegato Sergio Tamborini (di seguito "Venditore" o "Ratti");

e

....., con sede in, C.F. / P.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di, ivi rappresentata da... (di seguito "Compratore" o ".....");

In senso generico, denominate congiuntamente "Parti" o singolarmente "Parte".

Premesso che

- a) Ratti è una società leader nella creazione e produzione di tessuti stampati, uniti e tinti in filo per abbigliamento, cravatteria, camiceria, mare, intimo ed arredamento, e nella realizzazione e distribuzione mondiale di accessori maschili e femminili per le più importanti griffe della moda internazionale;
- b)è una società che produce e/o commercializza articoli di abbigliamento;
- c) intende acquistare da Ratti dei prodotti/capi finiti del tipo accessori moda, di qualità e quantità che saranno successivamente concordate con ordini/conferme d'ordine,;
- d) Ratti è disponibile a fornire i prodotti ai termini e condizioni di seguito riportate;

tutto ciò premesso, le Parti convengono che gli ordini di fornitura proposti dal Compratore e confermati da Ratti tramite conferma d'ordine (di seguito "Ordini" o singolarmente "Ordine"), siano disciplinati dalle seguenti condizioni e dai relativi allegati che rappresentano parte integrante e vincolante del presente contratto.

PARTE COMMERCIALE

1. Definizioni

Per "Prodotti"/"Prodotto" o "Articoli"/"Articolo" si intendono i capi finiti del tipo accessori moda tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, foulard, stole, cravatte, scarpe, scialli, bandane, pochette, papillon, bandeau, fasce smoking oggetto degli Ordini.

Per "Capo Master" si intende un Prodotto che deriva da una Pezza Industrializzata, quindi, riproducibile; il Capo Master ha valenza di tipo campione ai sensi dell'art. 1522 co. 2 c.c. e funge da riferimento per le forniture dei Prodotti.

Per "Pezza Industrializzata" si intende la prima pezza di tessuto prodotta con lavorazione industriale, quindi, riproducibile;

Per “Prototipo” si intende un Prodotto non derivante da una pezza di tessuto che ha subito una lavorazione industriale per il quale, dunque, il venditore non garantisce la riproducibilità industriale.

2. Trattativa e conclusione del contratto

Ai sensi dell’articolo 1326 c.c., l’ordine di acquisto (che deve specificare le eventuali lavorazioni cui il Prodotto verrà sottoposto), ha valore di proposta contrattuale (c.d. proposta d’ordine). Tale ordine, ancorché assunto da agenti o da dipendenti del Venditore, non impegna il Venditore medesimo fino a che questi non l’abbia accettato per iscritto, tramite conferma d’ordine, anche a mezzo fax o posta elettronica preferibilmente certificata.

Entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della proposta d’ordine il Venditore potrà confermare l’ordine, tramite conferma d’ordine o comunicare la necessità di prove di industrializzazione, al termine delle quali potrà confermare l’ordine.

A seguito dell’accettazione da parte del Venditore il contratto si considera concluso.

Le eventuali modifiche successive alla conclusione del contratto dovranno essere concordate tra le Parti per iscritto.

In mancanza di risposta da parte del Venditore entro 10 giorni lavorativi, la proposta d’ordine si intende decaduta.

3. Computo dei termini

I termini si computano secondo il calendario comune, salvo che nei singoli articoli non sia diversamente indicato.

I termini che scadono di sabato o in coincidenza con un giorno festivo, riconosciuto tale dalla legge, sono prorogati al giorno seguente non festivo.

I termini contenuti nelle intimazioni o diffide ad adempiere decorrono dalla data di ricezione delle stesse da parte del destinatario.

4. Capo Master

Le vendite al Compratore si intendono effettuate su tipo campione, tenendo come riferimento il Capo Master corredato dalle schede tecniche del Prodotto e del tessuto, nonché dall’eventuale analisi di rischio, consegnati dal Venditore al Compratore.

Il Compratore effettua sul Capo Master tutte le prove necessarie per verificarne l’idoneità rispetto ai Prodotti che vuole ordinare e all’uso cui essi sono destinati.

Al medesimo Capo Master e relative schede tecniche Prodotto (allegato 1A) e tessuto (allegato 1B) faranno riferimento le forniture successive per quanto riguarda la confezione, l’aspetto, la mano, il colore della variante ed il comportamento all’uso normale cui i Prodotti sono destinati. Tutto ciò ad eccezione delle modifiche eventualmente concordate per iscritto tra le Parti.

Le caratteristiche suddette s’intendono riferite al Capo Master che non abbia subito ulteriori trattamenti.

I costi sostenuti dal Venditore per la produzione del Capo Master verranno riconosciuti dal Compratore con fatturazione a parte.

Nelle ipotesi di riordini di Prodotti per i quali esiste già un Capo Master e/o una Pezza Industrializzata, si potrebbe verificare la necessità di procedere ad una nuova ed ulteriore industrializzazione, dovuta a cause esterne e indipendenti dalla volontà del Venditore (ad es. mutamento di materie prime/coloranti) e che potrebbe influire sul risultato.

5. Ipotesi di assenza del Capo Master

Quando non ci sono le condizioni per produrre il Capo Master, i Prodotti sono realizzati sulla base del Prototipo, rispetto al quale il Venditore non garantisce la riproducibilità industriale, ivi incluse caratteristiche come la confezione, l’aspetto, la mano ed il colore.

In tal caso, il Compratore non potrà invocare in proprio favore tutte le previsioni del presente Contratto che fanno riferimento al Capo Master quale riferimento per valutare la sussistenza di difetti/vizi dei Prodotti; inoltre, il Venditore non sarà responsabile di tutte le differenze, visibili od occulte, tra i Prodotti e il Prototipo.

Dietro valutazione del Venditore, il Prototipo potrebbe essere comunque accompagnato da un'eventuale analisi di rischio del Prodotto; in ogni caso, il Venditore non sarà responsabile di tutti i rischi non specificati in tale analisi di rischio, in ragione del fatto che il Prototipo non garantisce la riproducibilità industriale, dunque, il Venditore non ha alcun mezzo per compiere un'analisi completa del rischio industriale sul Prodotto.

Le Parti potranno, ad ogni modo, trovare un accordo scritto in merito a taluni parametri di tolleranza ragionevolmente prevedibili secondo l'esperienza del Venditore; in ogni caso, il Venditore non risponderà dei parametri che non saranno oggetto di accordo tra le Parti per possibili tolleranze, stante il fatto che il Prototipo non permette di garantire la riproducibilità industriale.

6. Validità e conferma dei prezzi

il Venditore comunica al Compratore i prezzi di campionario e produzione con relativi quantitativi minimi per articolo/variante e la scadenza di validità, riservandosi di variarli, anche successivamente, ove ciò sia reso necessario in ragione di sopravvenuti costi di industrializzazione/produzione.

Qualsiasi variazione delle caratteristiche del Prodotto (aspetto, mano, colore, orlatura/confezione, etichettatura, ecc.), del ciclo produttivo, dell'abbigliamento o del packaging, richiesta dal Compratore e successiva alla conferma d'Ordine, comporta automaticamente le sospensione dell'Ordine per permettere la conseguente verifica dei prezzi e dei tempi di consegna; l'Ordine quindi verrà nuovamente confermato con le eventuali modifiche.

7. Condizioni di pagamento

In merito alle condizioni di pagamento vale quanto concordato tra le Parti su ogni ordine/contratto e relativa conferma d'ordine e si applicano le disposizioni previste dalla legge italiana.

Il Compratore decade dal beneficio del termine, con la conseguenza che il pagamento sarà immediatamente esigibile, ove ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c.

Nel caso di consegne effettuate a più riprese, i pagamenti decorrono dalla data di ciascuna fattura.

Il pagamento deve sempre essere effettuato direttamente alla sede del Venditore, salvo accordi diversi.

Salvo che le Parti concordino diversamente, la vendita dei Prodotti sarà soggetta a riserva di proprietà, secondo quanto disposto dall'art. 1523 c.c..

Qualora il Compratore sia a conoscenza della propria difficoltà di adempiere il pagamento alla scadenza, egli dovrà tempestivamente comunicarlo al Venditore, cosicché le Parti possano concordare le opportune misure.

Il mancato pagamento alla scadenza concordata fa perdere il diritto all'eventuale sconto finanziario condizionato al pagamento, e comporta l'addebito dei relativi interessi secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2002 e s.m.i.

Intervenuta la scadenza del termine senza che il Compratore abbia adempiuto il pagamento, il Venditore ha diritto di sospendere temporaneamente tutte le consegne, nonché ha la facoltà di intimare per iscritto al Compratore di effettuare il pagamento, fissando un ulteriore congruo termine per l'adempimento, non inferiore a 15 giorni, decorso infruttuosamente il quale il Venditore stesso potrà ritenere il contratto senz'altro risolto; rimane ferma, in ogni caso, l'automatica decorrenza degli interessi dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del pagamento, secondo quanto disposto nel precedente comma.

Nell'ipotesi di ritardato o mancato pagamento si applicheranno, inoltre, le penali eventualmente concordate tra le Parti.

8. Termini e modalità di consegna

Il termine di consegna è quello concordato dalle Parti e specificato sulla conferma d'ordine.

In caso di modifica dell'Ordine iniziale, farà fede la nuova data di consegna concordata tramite nuova conferma d'Ordine.

Il Compratore, contestualmente alla trasmissione dell'Ordine, dovrà comunicare eventuali necessità di particolari packaging e/o abbigliamento; viceversa, packaging e abbigliamento saranno disposti dal Venditore seguendo i propri standard (come da previsioni allegato 2).

In assenza di diversa pattuizione tra le Parti, il Venditore assolve il suo obbligo di consegnare i Prodotti mettendoli a disposizione del Compratore all'interno del proprio magazzino, nel giorno ed ora concordati o preventivamente comunicati allo stesso Compratore (incoterms Ex Works ultima versione disponibile). I Prodotti viaggiano a rischio del Compratore.

Qualora il Compratore ritiri i Prodotti oltre 15 giorni successivi alla data di consegna confermata o, se successiva, alla data di messa a disposizione dei Prodotti, il Venditore avrà la facoltà di addebitare al Compratore una somma di danaro a titolo di rimborso per le spese di giacenza, calcolata assumendo come parametro di riferimento le tariffe dei magazzini generali doganali, (ciò vale anche per i capi eccedenti e le seconde scelte come definite nell'art.16).

In assenza di diversa pattuizione tra le Parti, i costi relativi alla spedizione sono a carico del Compratore.

9. Ritardi di consegna

Eventuali ritardi o imprevisti dovranno essere tempestivamente comunicati dal Venditore al Compratore, cosicché le Parti possano accordarsi per la gestione del ritardo/imprevisto.

In assenza del suddetto accordo, sui termini di consegna pattuiti tra le Parti è ammessa a favore del Venditore una tolleranza di 10 giorni lavorativi.

Decorsa detta tolleranza, alle ipotesi di ritardata o mancata consegna si applicheranno esclusivamente le seguenti penali:

- Ritardo da 11 a 20 giorni lavorativi - penale 2% sul prezzo concordato per i Prodotti oggetto della consegna ritardata;
- Ritardo da 21 giorni lavorativi in avanti - penale 3% sul prezzo concordato per i Prodotti oggetto della consegna ritardata.

Qualora il ritardo di consegna riguardi solo una parte dell'Ordine, il Compratore non potrà rifiutare la consegna parziale dei Prodotti pronti. Anche in caso di rifiuto del Compratore, le penali per il ritardo si applicheranno solo sulla parte dell'Ordine in ritardo di consegna.

Ritardi di consegne per cause di forza maggiore (es. scioperi imprevisti, restrizioni dell'impiego di energia o di altri elementi essenziali per la produzione, guerra, rivoluzioni, incendi, calamità naturali, epidemie, nonché ogni altro elemento non prevedibile ed evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza), non potranno dare luogo a penalità, annullamenti, risoluzioni, resi o richieste di risarcimento danni.

10. Tutela della proprietà intellettuale

Qualora il Compratore, nel formulare l'Ordine, richieda un Prodotto caratterizzato da un disegno fornito dal Compratore e sul quale esso vanta un diritto di proprietà intellettuale, dovrà esplicitare tale circostanza al Venditore al quale sarà conseguentemente precluso riprodurre, imitare o divulgare lo stesso disegno in qualsiasi futura produzione per se stesso o per soggetti terzi.

Nella suddetta ipotesi, resta inteso che il Compratore sia in possesso del legittimo diritto di utilizzo del disegno di cui chiede la riproduzione, con relativa assunzione di tutte le responsabilità ed i rischi correlativi, di conseguenza il Venditore è manlevato da qualsivoglia responsabilità, pretesa, reclamo o azione di terzi legate ai diritti di titolarità/sfruttamento del disegno.

Qualora il Venditore venda al Compratore Prodotti caratterizzati da un particolare motivo/disegno/modello, sviluppato dal Venditore anche mediante il proprio archivio e/o tratto dal proprio archivio e/o su cui il

Venditore stesso detenga un diritto di proprietà intellettuale (di seguito il “Disegno”), il Venditore resta titolare dei diritti di proprietà intellettuale sul Disegno e conserva, altresì, la possibilità di riprodurlo su qualsiasi prodotto sia pure oggetto di fornitura a favore di terzi concorrenti del Compratore o non concorrenti.

Le Parti possono comunque convenire per iscritto e per un periodo di tempo limitato, il diritto esclusivo del Compratore di acquistare, presso il Venditore, Prodotti su cui sia apposto il Disegno; in tale ipotesi, l'accordo di esclusiva è regolato dalle condizioni previste negli allegati n. 3A o 3B appositamente firmati dalle Parti.

In qualsiasi caso al Compratore è fatto assoluto divieto di: - riprodurre, depositare, modificare, contraffare o trarre altrimenti ispirazione dal Disegno, in tutto o in parte, per conto proprio e/o di/presso terzi, agendo direttamente o anche per tramite di terzi; - divulgare eventuali informazioni tecniche sul Disegno; - rivolgersi a terzi al fine di far riprodurre/contraffare il Disegno; - commercializzare od altrimenti utilizzare il Disegno per usi diversi da quelli conseguenti alle forniture effettuate direttamente dal Venditore, anche con riferimento a prodotti diversi da quelli forniti dal Venditore stesso, salvo diverso accordo scritto tra le Parti; - compiere ogni altra azione lesiva del diritto di proprietà intellettuale del Venditore e dei suoi interessi economici di relativo sfruttamento.

Il know-how tecnico utilizzato dal Venditore per la realizzazione dei Prodotti e/o del Disegno è frutto di attività di ricerca e sviluppo del Venditore, quindi, costituisce oggetto di informazioni segrete che hanno natura strettamente riservata e che sono di proprietà di Ratti ai sensi degli artt. 98 e 99 del d.lgs. 30/2005.

Il Venditore non è tenuto a comunicare al Compratore il proprio know-how.

Qualora, ad ogni modo, il Compratore venga a conoscenza di tale know-how, gli è comunque fatto divieto di utilizzarlo o farlo utilizzare nei rapporti con terze parti, ovvero di divulgarlo a terzi, anche oltre la durata del presente contratto, così come gli è fatto divieto di tenere qualsivoglia comportamento che possa avere l'effetto di causare nocumento al diritto di Ratti di sfruttare commercialmente tale know-how tecnico.

11. Difetti

Sono considerati difetti palesi o visibili quelli che possono essere rilevati a vista sul Prodotto e che sono per questo pregiudizievoli.

Sono considerati difetti occulti, o non visibili, quelli che possono essere rilevati, in difformità rispetto a quanto previsto dalle schede tecniche Prodotto e tessuto e/o dalle caratteristiche del Capo Master e/o dall'eventuale analisi di rischio del Prodotto, solo con apparecchiature scientifiche, oppure, quelli che appaiono durante, o dopo le operazioni di trasformazione, confezione o di lavorazione in generale, ammesse dalle schede tecniche Prodotto e tessuto.

Ad ogni modo, non possono essere considerate difetti le caratteristiche intrinseche del Prodotto specificate nelle schede tecniche Prodotto e tessuto e/o nell'eventuale analisi di rischio del Prodotto, valutate in base al Capo Master.

Per quanto concerne la tolleranza sulla difettosità dei Prodotti, fa fede quanto specificamente previsto nelle schede tecniche Prodotto e tessuto, nella Parte Tecnica del presente Contratto e nell'eventuale analisi di rischio del Prodotto.

Nel caso di Prodotti caratterizzati da particolare ricerca e innovazione, preventivamente dichiarate dal Venditore, le tolleranze per l'accettabilità del Prodotto saranno oggetto di particolari comunicazioni da parte del Venditore.

Per verificare se i Prodotti siano difettosi (i.e. presentino una difettosità oltre i limiti di tolleranza), le Parti applicano quanto previsto negli artt. successivi (i.e. artt. 12, 13, 14 e 15).

Qualora le Parti verificano che i Prodotti sono difettosi, il Compratore avrà la facoltà di optare per uno dei seguenti rimedi: 1) rendere i Prodotti per la loro rilavorazione (qualora possibile) o sostituzione, entro un termine concordato tra le Parti; 2) concordare con il Venditore uno sconto sul prezzo dei Prodotti difettosi; 3) qualora l'inadempimento sia d'importanza tale da consentirgli, risolvere l'Ordine con efficacia limitata ai soli Prodotti affetti da difettosità e fatte salve, in ogni caso, le prestazioni già eseguite.

Le Parti concordano che il risarcimento di ogni eventuale danno/indennizzo a carico del Venditore non può essere, in ogni caso, superiore al prezzo pattuito tra le Parti per i Prodotti viziati e oggetto dell'Ordine.

12. Reclami

Il Compratore, all'atto del ricevimento dei Prodotti, è tenuto ad eseguire i normali controlli dei caratteri esteriori e dei requisiti tecnici, per verificare la presenza di eventuali difetti.

In caso di Prodotti difettosi, il Compratore è tenuto ad effettuare una segnalazione per iscritto tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica preferibilmente certificata.

Tale segnalazione deve essere tempestiva e completa (cioè corredata di campione e fotografie, ecc.) di modo che possano chiaramente comprendersi le specifiche del Prodotto contestato e i tipi di difetti rilevati.

Qualsiasi reclamo/segnalazione per difettosità visibile/palese dovrà essere comunicato per iscritto entro il termine di decadenza di 8 giorni dalla data di consegna dei Prodotti al Compratore.

Trattandosi di Prodotti da trasportare da un luogo all'altro, il suddetto termine per la segnalazione dei difetti palesi decorre dal giorno del ricevimento dei Prodotti da parte del Compratore o del terzo cui siano stati spediti per conto del Compratore.

Per quanto riguarda i difetti occulti essi dovranno essere denunciati per iscritto entro il termine di decadenza di 8 giorni dalla scoperta da parte del Compratore.

Per i difetti occulti, l'azione per far valere la garanzia si prescrive comunque nel termine di un anno dalla consegna.

Il Compratore, nella segnalazione, deve altresì indicare il luogo ove sono siti i Prodotti oggetto di contestazione.

Il Compratore è tenuto a segnalare i difetti rilevati sul Prodotto tramite apposizione di bollini in prossimità dei difetti e comunque in modo tale da non creare pregiudizi al Prodotto.

In caso di ispezione dei Prodotti effettuata dal Compratore o da un terzo per suo conto, in data antecedente alla consegna, i Prodotti accettati si intendono esenti da difetti visibili e non possono più essere oggetto di relativa contestazione.

Il Venditore è tenuto a rifondere i danni accertati derivanti dai difetti dei Prodotti già utilizzati solo se i difetti stessi non erano prima riconoscibili attraverso i controlli anzidetti o nel corso delle lavorazioni.

Salvo diverso accordo tra le Parti, i Prodotti oggetto di reclamo devono restare a disposizione del Venditore per 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla segnalazione di cui al co. II del presente articolo, al fine di poter effettuare ogni eventuale esame necessario; in tale periodo, i Prodotti devono essere conservati dal Compratore con la dovuta diligenza.

Qualora il Venditore contesti la sussistenza della difettosità segnalata dal Compratore, egli dovrà concordare con il Compratore il Laboratorio e/o il Centro di Controllo presso cui effettuare i relativi controlli congiunti, accordandosi anche in merito alla relativa tempistica e tenendo conto delle indicazioni fornite dai successivi articoli n. 13 e 14.

13. Controllo dei Prodotti tramite laboratori (esami chimico/fisici)

Qualora, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12, insorgano delle contestazioni in merito alla sussistenza della difettosità oggetto di reclamo che le Parti non riescono a superare di comune accordo, Venditore e Compratore convengono che le relative prove di verifica siano necessariamente svolte presso un laboratorio, scelto di comune accordo, tra quelli normalmente utilizzati da Ratti ed accreditati ACCREDIA per quella specifica prova.

Le spese per le prove di laboratorio saranno a carico della Parte soccombente in ragione dei risultati degli esami chimico/fisici effettuati.

Nel caso di Prodotti senza Capo Master, sviluppati sulla base del Prototipo, faranno fede le sole tolleranze appositamente concordate dalle Parti. Ogni altro parametro/tolleranza non concordato non sarà oggetto di garanzia da parte del Venditore.

14. Controllo dei Prodotti con esame visivo

Qualora, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12, insorgano delle contestazioni in merito alla sussistenza della difettosità oggetto di reclamo che le Parti non riescono a superare di comune accordo, Venditore e Compratore convengono che l'esame visivo dei Prodotti può essere congiuntamente effettuato in un reparto interno agli stabilimenti/locali del Venditore o del Compratore o, alternativamente, rivolgendosi ad un Centro di controllo, in ogni caso alla presenza di un incaricato per ciascuna delle Parti.

In quest'ultimo caso, le Parti convengono che l'esame sia necessariamente svolto presso un Centro di controllo in grado di documentare le procedure seguite, mettendole a disposizione delle Parti anche prima dell'effettuazione del controllo.

Nello specifico, le Parti convengono che ogni Prodotto sottoposto a controllo deve essere identificato per numero di Articolo, disegno e colore.

Anche l'Articolo visitato dai Centri di controllo deve essere accompagnato, a cura del Compratore, dal Capo Master e relative schede tecniche Prodotto e tessuto per poter valutare disegno, colore, mano e aspetto, nonché da qualsiasi documento attestante eventuali accordi in merito intercorrenti tra le Parti, in modo che ogni parametro controllato sia congruo con la qualità richiesta ai Prodotti e con il loro utilizzo finale.

Nel caso di Prodotti senza Capo Master (di cui all'art. 5 del presente contratto), questi dovranno essere accompagnati, a cura del Compratore, dal Prototipo sulla base del quale sono stati sviluppati e dall'eventuale analisi di rischio ma faranno fede le sole tolleranze appositamente concordate dalle Parti. Ogni altro parametro/tolleranza non concordato non sarà oggetto di garanzia da parte del Venditore.

Le modalità di segnalazione dei difetti palesi sul Prodotto sono quelle indicate nel precedente articolo 12 co. IX e nella relativa Parte Tecnica del presente Contratto, oppure devono essere preventivamente concordate tra le parti, comunque in maniera tale da permettere eventuali correzioni o rilavorazioni industriali possibili in uno stadio successivo.

15. Reso di merce

Entro 10 giorni di calendario dalla segnalazione di cui all'articolo 12 o dal ricevimento dei risultati degli eventuali controlli congiunti svolti in base agli artt. 13 e 14, accertata la fondatezza del reclamo, il Venditore deve autorizzare per iscritto i resi dei Prodotti oppure, qualora ciò sia possibile, proporre di procedere lui stesso ad effettuare il ripristino dei Prodotti indicando la relativa tempistica.

I Prodotti resi viaggiano a spese del Venditore.

Qualora i Prodotti resi risultino danneggiati a causa di una maldestra operazione di manipolazione o di imballaggio, il Compratore è tenuto a rispondere del danno al Venditore. Tale regola vale altresì per la normale operazione di consegna dei Prodotti dal Venditore al Compratore.

Il reso di Prodotti non autorizzato dal Venditore verrà respinto, inoltre, non comporterà il riconoscimento automatico della responsabilità del difetto da parte del Venditore e pertanto, non legittimerà il Compratore ad emettere nota di addebito.

In ogni caso, l'eventuale accettazione da parte del Venditore di un reso non autorizzato, o autorizzato al solo fine di effettuare delle verifiche sui Prodotti oggetto di contestazione, non comporterà il riconoscimento automatico della responsabilità del difetto da parte del Venditore.

16. Quantità fornite e seconda scelta.

Le tolleranze ammesse rispetto alle quantità di ogni Ordine e per ciascun Prodotto/disegno (che saranno ritirate dal Compratore corrispondendo il prezzo pieno concordato), sono le seguenti:

- fino a 100 unità di Prodotto: +/- 10%
- da 101 a 500 unità di Prodotto: +/- 8%
- da 501 a 1.000 unità di Prodotto: +/- 5%
- da 1.001 a 5.000 unità di Prodotto: +/- 2%

- oltre 5.000 unità di Prodotto: +/- 1%

Inoltre, il Compratore è tenuto a ritirare fino al 10% dei Prodotti di seconda scelta, corrispondendo al Venditore il 50% del prezzo pattuito. Tolleranze diverse saranno trattate tra le Parti.

17. Annullamenti e modifiche

La richiesta di annullamenti e modifiche di Ordini, da parte del Compratore, sarà valutata dal Venditore in funzione dello stato di avanzamento della lavorazione.

Qualora il Venditore accetti l'annullamento di uno o più Ordini saranno poste a carico del Compratore i costi sostenuti dal Venditore per l'approvvigionamento delle materie prime e, qualora i Prodotti siano già stati realizzati o siano in corso di realizzazione, anche il relativo costo di produzione.

18. Cessione del Contratto

E' espressamente fatto divieto alle Parti di cedere il Contratto a terzi, se non dopo aver ottenuto un consenso scritto della Controparte. Qualora la Parte ceda il Contratto in mancanza di tale consenso scritto, essa rimarrà comunque obbligata in via principale nei confronti della Controparte.

19. Clausola risolutiva espressa

Salvo ogni altro rimedio previsto dal codice civile per tutte le ipotesi di inadempimento, le Parti convengono che il Contratto/Ordine potrà essere risolto dal Venditore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi al Compratore con lettera raccomandata A/R, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

- mancata prestazione delle garanzie che il Compratore si è eventualmente e specificatamente obbligato a fornire a copertura dei pagamenti, ovvero, successiva cessazione delle medesime (es: ritiro di fidi bancari, intervenuta copertura da parte dell'assicurazione crediti, ecc.);
- conclamata insolvenza del Compratore tale da mettere in evidente pericolo l'esatto adempimento della prestazione dedotta nel contratto, salvo che sia prestata idonea garanzia;
- per violazione da parte del Compratore di quanto disposto all'articolo 18 in merito al divieto di cessione del Contratto a terzi;
- per violazione da parte del Compratore di un qualsiasi diritto di Proprietà Intellettuale del Venditore e comunque, per violazione degli obblighi e dei divieti posti a carico del Compratore ex art. 10 del presente contratto.

20. Codice etico e d.lgs. 231/2001

Il Venditore dichiara di essersi dotato di un codice etico, consultabile sul sito <http://www.ratti.it/it/societa/sostenibilita/> (allegato 4), cui si attiene nello svolgimento della propria attività.

Il Venditore dichiara, altresì, di avere ottenuto le certificazioni SA 8000 (sistema di gestione per la responsabilità sociale), ISO 14001 (sistema di gestione ambientale), OHSAS 18001 (sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), ISO 9001 (sistema di gestione per la qualità), ISO 50001 (sistema di gestione dell'energia).

Il Compratore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ("Decreto") e si impegna a tenere, nello svolgimento della propria attività, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto, astenendosi dalla commissione di condotte illecite.

21. Legge applicabile

Il presente Contratto, così come ogni Ordine intercorrente tra le Parti sono regolati in ogni loro aspetto dal diritto italiano.

22. Controversie

Le Parti sottoporranno tutte le eventuali controversie derivanti dal presente Contratto e/o dagli Ordini tra loro intercorrenti alla competenza esclusiva del tribunale di Como, ivi incluse controversie inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto/Ordini.

23. Durata

Il presente Contratto è valido ed efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata indeterminata.

Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di motivazione, inviando opportuna comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite PEC con un preavviso di 90 (novanta) giorni. Nessuna Parte sarà obbligata a corrispondere all'altra Parte alcun importo a titolo di indennizzo per l'interruzione del Contratto. Resta inteso che gli Ordini già inviati ed accettati dovranno essere correttamente eseguiti e consegnati anche se aventi scadenza successiva alla data di efficacia del recesso, salvo diverso accordo scritto delle Parti.

Parimenti, rimarranno pienamente efficaci anche dopo la conclusione del presente contratto per qualsivoglia motivo, le disposizioni di cui all'art. 10 "Tutela della proprietà intellettuale".

PARTE TECNICA

1. Schede tecniche

Per tutti i Capi Master richiesti dal Compratore, saranno forniti:

- una o più schede tecniche tessuto, complete di tutti i dati necessari (parametri, valori e metodi) indicando in grassetto i parametri standard del Tessuto e senza grassetto e/o carattere diverso, i parametri per i quali, se richiesti, i costi dei relativi test dovranno essere sostenuti dal Compratore;
- La scheda tecnica Prodotto.

Il Compratore, presa visione delle schede tecniche in tutte le loro parti, deciderà sotto la propria responsabilità, se disporre la produzione della fornitura del Prodotto.

Ulteriori parametri, definibili attraverso prove e non compresi nelle schede tecniche, se richiesti dal Compratore, saranno forniti con addebito delle spese sostenute per le relative analisi.

Per la verifica dei parametri indicati in schede tecniche, devono essere utilizzati, da entrambe le parti, i metodi ivi indicati.

In assenza di accordi diversi tra le Parti, per i valori di specifici parametri indicati in schede tecniche del Tessuto, fanno da riferimento quelli previsti dal documento "Standard Qualità SMI" "(allegati 5A e 5B) che costituisce parte integrante del presente Contratto e scaricabile dal sito <http://www.sistemamodaitalia.com/it/standard-qualita/downloads>.

2. Tolleranze Dimensione Prodotto

Rispetto alle dimensioni sono ammesse le tolleranze dichiarate in scheda tecnica Prodotto, tenendo come base di riferimento le dimensioni del Capo Master.

3. Scarto angolare e sinuosità

Lo scarto angolare e la sinuosità sono soggetti a variazione secondo la tipologia del tessuto.

Sono ammesse le tolleranze dichiarate in scheda tecnica Prodotto,

4. Riproducibilità dei colori

La valutazione dei colori sarà eseguita attraverso l'esame visivo della Prodotto, sotto l'illuminante D65, facendo riferimento alla scala dei grigi (ISO 105-A02, Grey Scale for assessing change in colour) oppure tramite lettura spettrofotometrica.

Il Compratore è tenuto a dichiarare, al momento dell'Ordine, l'utilizzo particolare del Tessuto se per "composé" oppure per "mix and match".

Non può essere garantita su scala industriale la perfetta riproduzione dei colori realizzati in campionario con prove di laboratorio e tirellatura.

Il Venditore farà in modo di ottenere il colore dei Prodotti, in ordine di produzione, il più corrispondente possibile ad una delle seguenti voci:

1. le cartelle colore inviate dal Compratore per approvazione codici numerici e colore, che dovranno essere rese controfirmate per accettazione. Nel caso di campioni di cartella non in essere, va richiesta approvazione del Compratore sul "lab-dip" o sulla tirella di stampa;
2. le cartelle colore del Venditore;
3. i tagli campione.

Le differenze di colore tra il Capo Master ed i vari lotti di produzione non devono superare l'indice 4 della scala dei grigi, ammettendo una tolleranza di mezzo punto per lettura soggettiva, nel caso di valutazione visiva e ΔE 1,0 nel caso di valutazione strumentale con spettrofotometro (specifiche: CMC (2:1) – D65).

Nel caso in cui il Compratore abbia segnalato che più Prodotti di differenti fibre e pesi sono coordinati tra loro, "composé" e/o in presenza di "mix and match", il Venditore farà in modo di ottenere il colore, dello stesso o dei diversi Articoli in Ordine, il più corrispondente possibile, sottoponendoli eventualmente all'approvazione definitiva.

5. Solidità dei colori

Fa fede quanto specificatamente previsto nella schede tecniche Prodotto e tessuto, prendendo come riferimento i valori indicati nel documento "Standard Qualità SMI", salvo accordi diversi tra le Parti.

Luogo e data

Firma del Venditore

Firma del Compratore

Il Compratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., di aver letto e di approvare espressamente e specificamente tutte le clausole sopra distinte ed in particolare quelle della parte commerciale contrassegnate con i numeri: 5 (Ipotesi di assenza del Capo Master), 10 (Tutela della proprietà intellettuale), 11 (Difetti), 12 (Reclami), 16 (Quantità fornite e seconda scelta), 18 (Cessione del Contratto), 19 (Clausola risolutiva espressa), 20 Codice etico e d.lgs. 231/2001), 21 (Legge applicabile), 22 (Controversie), 23 (Durata).

luogo e data

Firma del Compratore